

FONDO PENSIONE APERTO TESEO
*Fondo pensione istituito in forma di patrimonio separato
dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni*
(art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1 - Denominazione
- Art.2 - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art.3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art.4 - Regime della forma pensionistica
- Art.5 - Destinatari
- Art.6 - Scelte di investimento
- Art.7 - Gestione degli investimenti
- Art.8 - Spese

PARTE III - CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art.9 - Contribuzione
- Art.10 - Determinazione della posizione individuale
- Art.11 - Prestazioni pensionistiche
- Art.12 - Erogazione della rendita
- Art.13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.14 - Anticipazioni
- Art.15 - Prestazioni assicurative accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.16 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.17 - Banca depositaria
- Art.18 - Responsabile
- Art.19 - Organismo di sorveglianza
- Art.20 - Conflitti di interesse
- Art.21 - Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.22 - Modalità di adesione
- Art.23 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.24 - Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art.25 - Modifiche al Regolamento
- Art.26 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art.27 - Cessione del Fondo
- Art.28 - Rinvio

ALLEGATI:

- Allegato n.1 - Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2 - Disposizioni in materia di composizione e funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza
- Allegato n.3 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n.3a - Regolamento del Fondo "Previ-Reale"
- Allegato n.3b - Coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia
- Allegato n.4a - Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie - caso di premorienza
- Allegato n.4b - Condizioni delle prestazioni assicurative accessorie - caso di premorienza o invalidità totale e permanente

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1. - Denominazione

1. Il "Fondo Pensione Aperto TESEO", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

Art.2. - Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività

1. La "Società Reale Mutua di Assicurazioni", di seguito definita "Compagnia", esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 07/08/1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima Compagnia, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d'intesa con l'ISVAP, con provvedimento del 07/08/1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.
4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Torino, presso la sede della Compagnia.

Art.3. - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art.4. - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art.5. - Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art.6. - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in n. 4 comparti, come di seguito specificati:
 - LINEA "PRUDENZIALE ETICA"
 - LINEA "BILANCIATA ETICA"
 - LINEA "SVILUPPO ETICA"

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

- LINEA "GARANTITA ETICA". Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.
 3. L'aderente, in alternativa all'investimento in uno o più comparti in conformità al precedente comma 2, può optare per uno dei seguenti "Profili di Investimento Programmato":
 - Profilo di Investimento Programmato EQUILIBRIO
 - Profilo di Investimento Programmato EVOLUZIONE

Ciascun profilo di investimento programmato prevede il passaggio automatico della posizione individuale e la suddivisione dei contributi dell'aderente da comparti con grado di rischio più elevato verso comparti con grado di rischio progressivamente decrescente. Il trasferimento della posizione individuale viene realizzato in funzione degli anni rimanenti al compimento del 65° anno di età se l'aderente è di sesso maschile e del 60° anno di età se di sesso femminile, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle.

Profilo di Investimento Programmato EQUILIBRIO

Anni mancanti al compimento del 65° anno (se uomo) o 60° anno (se donna)	Percentuale di investimento nella Linea Garantita Etica	Percentuale di investimento nella Linea Prudenziale Etica	Percentuale di investimento nella Linea Bilanciata Etica	Percentuale di investimento nella Linea Sviluppo Etica
più di 30	0	10	20	70
tra 30 e 26	0	15	25	60
tra 25 e 21	0	20	30	50
tra 20 e 16	0	25	35	40
tra 15 e 11	0	35	45	20
tra 10 e 4	40	40	20	0
meno di 4	100	0	0	0

Profilo di Investimento Programmato EVOLUZIONE

Anni mancanti al compimento del 65° anno (se uomo) o 60° anno (se donna)	Percentuale di investimento nella Linea Garantita Etica	Percentuale di investimento nella Linea Prudenziale Etica	Percentuale di investimento nella Linea Bilanciata Etica	Percentuale di investimento nella Linea Sviluppo Etica
più di 30	0	0	20	80
tra 30 e 26	0	5	25	70
tra 25 e 21	0	10	30	60
tra 20 e 16	0	15	35	50
tra 15 e 11	0	20	40	40
tra 10 e 4	35	30	25	10
meno di 4	80	10	10	0

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

L'aderente, anche successivamente all'adesione e senza alcun vincolo, avrà facoltà di trasferire la propria posizione individuale da un profilo di investimento programmato ad un altro e di spostarsi dalla modalità prevista dal comma 2 a quella del presente comma e viceversa. Il periodo di permanenza minimo in ciascun profilo di investimento programmato è fissato in un anno.

Art.7. - Gestione degli investimenti

1. La Compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. Nell'ambito delle proprie politiche di investimento la Compagnia ha scelto di adottare, in tutti i comparti, un approccio in grado di integrare le considerazioni di carattere finanziario, in primis l'accrescimento e la conservazione del capitale investito, con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale ed ambientale.
Nel processo di valutazione degli investimenti la Compagnia ha quindi deciso di selezionare gli emittenti in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale. Tali criteri, di carattere sia positivo che negativo, in base ai quali si tende rispettivamente a privilegiare ovvero a escludere determinati investimenti, sono indicati nella Nota Informativa.

La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

Linea Prudenziale Etica:

la politica d'investimento del comparto è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di debito, con l'esclusione di titoli di capitale. Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in titoli di emittenti pubblici e privati dell'Unione Europea e, residualmente, di altri Paesi appartenenti all'OCSE.

Possono essere inoltre effettuati investimenti, in via residuale e per scopi particolari (in specifico, qualora il patrimonio gestito sia di dimensioni contenute), in strumenti del mercato monetario. E' inoltre previsto il ricorso a derivati per copertura di rischi.

La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario sarà indicativamente di medio-lungo periodo. Occorre precisare che detta durata potrebbe nel tempo subire variazioni in corrispondenza di modifiche del livello assoluto dei tassi e di variazioni della duration del benchmark di riferimento.

Linea Bilanciata Etica:

la politica d'investimento del comparto è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. L'investimento in titoli di capitale non può superare il 50% del patrimonio del comparto.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in titoli di emittenti pubblici e privati dell'Unione Europea e, residualmente, di altri Paesi appartenenti all'OCSE.

Possono essere inoltre effettuati investimenti in contratti derivati e, in via residuale e per scopi particolari, in strumenti del mercato monetario.

La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario sarà indicativamente di medio-lungo periodo. Occorre precisare che detta durata potrebbe nel tempo subire variazioni in corrispondenza di modifiche del livello assoluto dei tassi e di variazioni della duration del benchmark di riferimento.

Linea Sviluppo Etica:

la politica di investimento del comparto è diretta ad assicurare una composizione del portafoglio ampiamente diversificata con una prevalenza dei titoli di capitale.

Il patrimonio del comparto è investito prevalentemente in titoli di emittenti pubblici e privati dell'Unione Europea e, residualmente, di altri Paesi.

Possono essere inoltre effettuati investimenti in contratti derivati e, in via residuale e per scopi particolari, in strumenti del mercato monetario.

La durata finanziaria media del portafoglio obbligazionario sarà indicativamente di breve-medio periodo. Occorre precisare che detta durata potrebbe nel tempo subire variazioni in corrispondenza di modifiche del livello assoluto dei tassi e di variazioni della duration del benchmark di riferimento.

Linea Garantita Etica:

si tratta del comparto destinato al conferimento tacito del TFR, che - nel rispetto della normativa vigente - prevede la garanzia di restituzione del capitale e l'idoneità a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR, quantomeno in un orizzonte temporale pluriennale.

La Linea Garantita Etica prevede una politica di investimento prevalentemente in titoli di debito di emittenti pubblici e privati dell'Unione Europea e, residualmente, di altri Paesi appartenenti all'OCSE. Possono essere inoltre effettuati investimenti, sempre in via residuale e per scopi particolari (in specifico, qualora il patrimonio gestito sia di dimensioni contenute), in strumenti del mercato monetario. E' inoltre previsto il ricorso a derivati per copertura di rischi.

Il rischio di cambio connesso agli investimenti in valuta estera è tendenzialmente coperto.

La durata finanziaria media del portafoglio, in funzione della garanzia prestata e delle opportunità di investimento, avrà indicativamente un orizzonte temporale di breve termine, fatta salva la necessità di coprire adeguatamente la garanzia prestata.

L'adesione al comparto denominato "Linea Garantita Etica" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia è prestata dalla Compagnia.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11;

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

- riscatto per decesso;
 - riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
 - riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.
6. In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art.10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla Compagnia.
7. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art.8. - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 50,00 euro;
 - b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
nessuna;
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:
una commissione di gestione pari allo 0,65% del patrimonio su base annua, sui diversi comparti.
- Sono inoltre a carico di ciascun comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della Compagnia.
- Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
- c) spese collegate all'esercizio delle prerogative individuali, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: nessuna.
 - d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n.3.
 - e) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n.4.
2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti.
3. Sono a carico della Compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la Compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art.9. - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo.
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10. - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La Compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art.11. - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art.12. - Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all'aderente per un numero di anni, fissati a scelta dall'aderente stesso e compreso tra 5 e 15 o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art.13. - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
 6. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art.14. - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art.15. - Prestazioni assicurative accessorie

1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni accessorie per gli iscritti che ne facciano richiesta:
 - a) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, con il limite massimo del 65° anno di età per gli aderenti di sesso maschile e del 60° anno di età per gli aderenti di sesso femminile;
 - b) la corresponsione di un capitale al verificarsi della morte o della invalidità totale o permanente in data anteriore a quella di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica complementare, con il limite massimo del 65° anno di età per gli aderenti di sesso maschile e del 60° anno di età per gli aderenti di sesso femminile.
2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n.4 al presente Regolamento.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art.16. - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
4. La Compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art.17. - Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca State Street Bank S.p.A, di seguito "banca depositaria" con sede in Milano.
2. La Compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la Compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del Regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della regolamentazione della COVIP;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della Compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art.18. – Responsabile

1. La Compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art.19. - Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art.20. - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art.21. - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La Compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art.22. - Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.26.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art.23. - Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La Compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la Nota Informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della Compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
3. Almeno 30 giorni prima del perfezionamento di ogni riallocazione automatica eseguita in attuazione ad uno dei due Profili di Investimento Programmato attivati dall'aderente ai sensi del precedente art. 6, comma 3, la Compagnia provvede ad inviare all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla composizione della sua posizione individuale e sulle modifiche che interverranno per effetto della riallocazione automatica.

Art.24. - Comunicazioni e reclami

1. La Compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art.25. - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.26.

Art.26. - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la Compagnia.
2. La Compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art.27. - Cessione del Fondo

1. Qualora la Compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art.28. - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo della Società Reale Mutua di Assicurazioni di seguito definita "Compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la Compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della Compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della Compagnia.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei

doveri di cui al successivo Art.6. La Compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.

3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
 - b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Compagnia e di suoi clienti;
 - ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
 - c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:**
 - i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v. la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.

4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;
 - vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
 - comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art.1. - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di composizione e il funzionamento dell'Organismo di sorveglianza.

Art.2. - Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi designati dalla Compagnia che esercita l'attività del Fondo pensione aperto, la quale procede anche alla designazione di un membro supplente.
2. Nel caso di adesione collettiva che comporti l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l'Organismo è integrato con la nomina di ulteriori due componenti per ciascuna azienda o gruppo, uno in rappresentanza dell'azienda o gruppo e l'altro in rappresentanza dei lavoratori.
3. Il numero complessivo dei componenti l'Organismo non può essere superiore a dodici.

Art.3. - Designazione e durata dell'incarico dei componenti

1. I componenti di cui all'art.2, comma 1, sono individuati tra gli amministratori indipendenti iscritti all'Albo istituito presso la Consob. Nella fase antecedente l'istituzione del suddetto Albo, la Compagnia designa liberamente i propri componenti nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 4.
2. Al fine di consentire il tempestivo svolgimento delle operazioni necessarie alla nomina dei componenti di cui all'art. 2, comma 2, del presente Allegato, la Compagnia almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato, trasmette alle imprese o ai gruppi interessati una comunicazione contenente l'invito a indicare i nominativi di rispettiva competenza. I nominativi dovranno pervenire alla Compagnia almeno un mese prima della data di scadenza del mandato.
3. Sono invitati a designare propri rappresentanti, nel rispetto del limite massimo indicato nell'art. 2, comma 3, le aziende o i gruppi che, alla fine del mese precedente a quello dell'invio da parte della Compagnia della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2.
4. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da comportare il superamento del limite massimo di componenti, per l'individuazione delle collettività tenute alla designazione si fa riferimento alla numerosità degli aderenti al Fondo.
5. Qualora il numero di aziende o gruppi che risultino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, sia tale da non comportare il raggiungimento del limite massimo di componenti, la Compagnia si riserva la facoltà di invitare altre aziende o gruppi, individuati sulla base della numerosità

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

degli aderenti al Fondo, a comunicare i nominativi dei rappresentanti propri e dei propri lavoratori.

6. I componenti l'Organismo di sorveglianza restano in carica tre anni e non possono svolgere consecutivamente più di tre mandati. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti nel corso del mandato, i componenti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
7. I componenti di cui all'art. 2, comma 1, sono revocabili solo per giusta causa sentito il parere dell'organo di controllo della Compagnia.

Art.4. - Requisiti per l'assunzione dell'incarico e decadenza

1. I componenti l'Organismo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni normative; nei loro confronti non devono operare le cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico previste dalla normativa vigente.
2. L'Organo di amministrazione della Compagnia accerta la sussistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di ineleggibilità, di incompatibilità ovvero le situazioni impeditive all'assunzione dell'incarico in capo a tutti i componenti l'Organismo e trasmette alla COVIP il relativo verbale. La suddetta verifica deve essere effettuata anche in caso di rinnovo delle cariche.
3. In caso di esito negativo della verifica effettuata, la Compagnia provvede a darne comunicazione al soggetto e all'azienda o al gruppo interessato.
4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni impeditive comportano la decadenza dall'incarico.
5. L'Organismo si intende comunque costituito anche in assenza di designazione dei componenti a seguito di adesioni collettive.

Art.5. - Remunerazione

1. La remunerazione dei membri di cui all'art. 2, comma 1, è determinata dall'organo di amministrazione della Compagnia all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Nel caso di cui al precedente comma, le spese relative alla remunerazione dei componenti sono poste a carico del Fondo salvo diversa decisione della Compagnia.
3. Il compenso non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
4. Eventuali compensi riconosciuti ai componenti nominati in rappresentanza delle collettività di iscritti non possono essere fatti gravare sulla Compagnia, né sul Fondo.

Art.6. - Compiti dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi di tutti gli aderenti e verifica che l'amministrazione e la gestione del Fondo avvenga nell'esclusivo interesse degli stessi, anche riportando all'organo di amministrazione della Compagnia eventuali istanze provenienti dalle collettività di questi ultimi. A tal fine l'Organismo riceve dal Responsabile:
 - a) informazioni sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei seguenti documenti: rendiconto annuale, comunicazione periodica, nota informativa;
 - b) la relazione sull'attività svolta dal Responsabile, di cui all'art.7 dell'Allegato n.1 al Regolamento;
 - c) informazioni tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.
2. L'Organismo riceve inoltre dal Responsabile, con frequenza almeno quadrimestrale, relazioni informative:
 - a) sulla trattazione degli esposti;
 - b) sui tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale;
 - c) sull'andamento delle riconciliazioni e delle valorizzazioni dei contributi;
 - d) su eventuali problematiche connesse ai versamenti contributivi e sulle iniziative eventualmente adottate dalla Società.
3. L'Organismo chiede al Responsabile di raccogliere dati e informazioni presso il Fondo qualora dalla documentazione in suo possesso emerga l'esigenza di effettuare ulteriori analisi in relazione a problemi specifici.
4. L'Organismo può riferire all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo in ordine a problematiche relative all'andamento del Fondo. Riferisce inoltre ai medesimi soggetti in merito alle presunte irregolarità riscontrate, al fine di acquisire chiarimenti e informazioni sulle eventuali iniziative poste in essere. Salvo casi di urgenza, le irregolarità ritenute sussistenti sono segnalate alla COVIP successivamente a tale fase.

Art.7. - Modalità di funzionamento

1. Qualora il numero dei componenti sia superiore a due, l'Organismo di sorveglianza elegge al suo interno il Presidente. Dell'avvenuta nomina del Presidente viene data notizia all'organo di amministrazione della Compagnia e al Responsabile del Fondo.
2. In caso di assenza del Presidente, l'Organismo è presieduto dal membro effettivo designato dalla Compagnia più anziano anagraficamente.
3. Il Presidente convoca l'Organismo almeno due volte l'anno. Ove lo ritenga opportuno, il Presidente chiede al Responsabile di partecipare alla riunione comunicando gli argomenti da trattare.
4. L'Organismo deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei componenti. L'Organismo è validamente costituito qualunque sia il numero dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

5. L'Organismo si riunisce di norma presso la sede della Compagnia che, previa comunicazione da parte del Presidente dell'Organismo medesimo, mette a disposizione i locali per lo svolgimento della riunione. Le riunioni dell'Organismo possono anche tenersi in teleconferenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione.
6. Delle riunioni dell'Organismo è redatto verbale, da conservarsi presso la sede della Compagnia

Art.8. - Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art. 2407 del codice civile.

ALLEGATO N.3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

1. Entro 45 giorni dal momento della richiesta di prestazione di cui all'Art.12, il valore della posizione individuale, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, viene impiegato quale premio unico in una polizza di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in rate mensili o trimestrali posticipate.

È facoltà dell'iscritto richiedere:

- a) una rendita reversibile fino al 100% a favore di una persona fisica designata dall'aderente;
- b) una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta all'aderente per un numero di anni, fissati a scelta dall'aderente stesso e compreso tra 5 e 15 o, in caso di suo decesso, alle persone da lui designate. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia.

Il valore iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio versato per i coefficienti di conversione relativi alla tipologia della rendita prescelta.

I coefficienti di conversione in rendita variano inoltre in funzione dell'età, del sesso, della rateazione e dell'anno di inizio di percepimento.

I coefficienti relativi alla rendita reversibile e alla rendita certa sono depositati presso il Fondo e possono essere consultati in qualunque momento dagli aderenti.

2. È facoltà dell'aderente scegliere la periodicità di erogazione della rendita tra mensile e trimestrale.
3. La rendita è rivalutabile annualmente. La misura annua della rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2,00% la differenza fra il rendimento retrocesso del fondo a gestione separata Previ Reale ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio. Il rendimento retrocesso è pari al 90% del rendimento della gestione del fondo Previ Reale di cui si allega il regolamento (Allegato 3a).
4. I caricamenti, applicati nel calcolo del coefficiente di conversione, sono:
 - caricamento di gestione: nullo;
 - caricamento di erogazione: 1,25% sull'annualità della rendita.
5. Le basi demografiche adottate sono le tavole IPS55 ed il tasso tecnico adottato è del 2,00%.

6. I coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia e in rendita vitalizia certa per 5,10 e 15 anni, sono riportati nell'allegato 3b e sono validi per tutti gli aderenti che facciano richiesta della prestazione prima dell'eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.

Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi.

In tutti i casi rimangono comunque in vigore le posizioni di rendita già in corso di pagamento.

ALLEGATO N.3a

REGOLAMENTO DEL FONDO "PREVI-REALE" (Fondo Reale di Previdenza Aggiuntiva)

I) Costituzione e denominazione del Fondo

A fronte degli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni con i contratti a prestazioni rivalutabili, viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività di Società Reale Mutua di Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "PREVI REALE" (di seguito "Fondo").

La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti la cui rivalutazione è legata al rendimento del Fondo.

La gestione del Fondo è conforme alle norme stabilite dal Regolamento n°38 del 3 giugno 2011 emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

II) Verifica contabile del Fondo

La gestione del Fondo è **annualmente sottoposta a verifica** da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo previsto dalla normativa vigente, la quale, in particolare, attesta la corretta consistenza e la conformità dei criteri di valutazione delle attività attribuite alla gestione all'inizio e al termine del periodo, la corretta determinazione del rendimento del Fondo, quale descritto al seguente punto 4) e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività rispetto agli impegni assunti da Società Reale Mutua di Assicurazioni sulla base delle riserve matematiche.

III) Obiettivi e politiche di investimento

La finalità della gestione risponde alle esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio. Società Reale Mutua di Assicurazioni privilegia gli investimenti volti a favorire la crescita e la conservazione nel tempo del capitale investito, nonché l'adeguata diversificazione degli attivi e dei relativi emittenti nell'ottica di contenimento dei rischi.

Le risorse del Fondo sono investite esclusivamente nelle categorie di attività ammissibili alla copertura delle riserve matematiche previste dalla normativa vigente. Si privilegiano gli investimenti con rating investment grade e i cui emittenti sono Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE. In ogni caso non sono consentiti acquisti su titoli obbligazionari per gradi di rating inferiori a "Baa3" (non investment grade).

La composizione degli investimenti è orientata verso obbligazioni e altri titoli a reddito fisso in misura superiore al 50% del portafoglio complessivo, suddivisi tra obbligazioni governative, sovranazionali e societarie (c.d. *corporate*).

Inoltre, per la diversificazione degli attivi e per una maggiore redditività del portafoglio, gli investimenti possono essere rappresentati da:

- titoli di capitale nel limite del 20% del portafoglio complessivo;
- altre attività patrimoniali nel limite del 30% del portafoglio complessivo. Tali attivi sono rappresentati prevalentemente da quote di OICR ("organismi di investimento collettivo del risparmio") e liquidità o altri strumenti del mercato monetario.

Società Reale Mutua di Assicurazioni può investire in strumenti finanziari derivati o in OICR che ne fanno uso, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterare il profilo di rischio, con lo scopo sia di pervenire a una gestione efficace del portafoglio, sia di coprire le attività finanziarie per ridurre la rischiosità.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

Gli investimenti possono anche essere effettuati in attività finanziarie non denominate in euro e potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva la facoltà di investire il patrimonio anche in:

- strumenti finanziari innovativi di cui, in corso di contratto, la normativa vigente consentisse l'utilizzo;
- parti di OICR o altri strumenti finanziari emessi dalle controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008 n. 25 (*operazioni infragruppo*) nel limite del 10% del portafoglio complessivo, assicurando comunque la tutela del Contraente da possibili situazioni di conflitto d'interesse.

IV) Determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione, inteso come esercizio amministrativo del Fondo, per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento del Fondo si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza del suddetto periodo alla giacenza media delle attività del Fondo stesso.

Il "risultato finanziario" del Fondo è pari ai proventi finanziari di competenza (compresi gli scarti di emissione e di negoziazione, gli utili e le perdite di realizzo) al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese unicamente consentite:

- a) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione;
- b) spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Società Reale Mutua di Assicurazioni in virtù di eventuali accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà di Società Reale Mutua di Assicurazioni.

Per "giacenza media" del Fondo si intende la somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività del Fondo.

La giacenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.

V) Modifiche al regolamento

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva di apportare al regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'adeguamento della normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal ultimo caso, di quelle meno favorevoli per il Contraente.

VI) Fusione o incorporazione con altri Fondi

Società Reale Mutua di Assicurazioni si riserva in futuro la possibilità di effettuare la fusione o incorporazione del Fondo con un'altra gestione separata solo qualora detta operazione persegua l'interesse degli aderenti coinvolti e non comporti oneri o spese per gli stessi.

Le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione o incorporazione dovranno essere simili e le politiche di investimento omogenee. Società Reale Mutua di Assicurazioni provvederà ad inviare a ciascun Contraente, nei termini previsti dalla normativa vigente, una comunicazione relativa all'operazione in oggetto che illustrerà le motivazioni e le conseguenze, anche in termini economici, e la data di effetto della stessa, oltre che la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all'operazione.

ALLEGATO N.3b

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA

Tasso tecnico = 2.00%

Rata di rendita per 1 euro di montante maturato

Rateazione trimestrale		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03946	0,03663
51	0,04023	0,03724
52	0,04103	0,03788
53	0,04188	0,03855
54	0,04278	0,03926
55	0,04374	0,04000
56	0,04474	0,04079
57	0,04582	0,04163
58	0,04695	0,04251
59	0,04817	0,04345
60	0,04946	0,04445
61	0,05084	0,04552
62	0,05230	0,04665
63	0,05386	0,04785
64	0,05553	0,04913
65	0,05730	0,05050
66	0,05920	0,05196
67	0,06124	0,05352
68	0,06341	0,05520
69	0,06575	0,05700
70	0,06827	0,05894

Rateazione mensile		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03933	0,03652
51	0,04009	0,03712
52	0,04089	0,03776
53	0,04174	0,03842
54	0,04263	0,03913
55	0,04357	0,03987
56	0,04458	0,04065
57	0,04564	0,04148
58	0,04677	0,04236
59	0,04797	0,04329
60	0,04925	0,04429
61	0,05062	0,04534
62	0,05207	0,04647
63	0,05362	0,04766
64	0,05527	0,04893
65	0,05703	0,05029
66	0,05891	0,05173
67	0,06092	0,05328
68	0,06308	0,05494
69	0,06539	0,05673
70	0,06788	0,05865

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER 5 ANNI

Tasso tecnico = 2.00%

Rata di rendita per 1 euro di montante maturato

Rateazione trimestrale		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03944	0,03661
51	0,04019	0,03722
52	0,04100	0,03785
53	0,04184	0,03852
54	0,04274	0,03923
55	0,04368	0,03997
56	0,04468	0,04076
57	0,04574	0,04159
58	0,04687	0,04247
59	0,04807	0,04340
60	0,04934	0,04440
61	0,05069	0,04545
62	0,05213	0,04657
63	0,05365	0,04776
64	0,05528	0,04903
65	0,05701	0,05038
66	0,05884	0,05181
67	0,06081	0,05335
68	0,06290	0,05500
69	0,06513	0,05676
70	0,06752	0,05866

Rateazione mensile		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03931	0,03650
51	0,04006	0,03710
52	0,04086	0,03773
53	0,04170	0,03840
54	0,04258	0,03910
55	0,04352	0,03984
56	0,04452	0,04062
57	0,04557	0,04144
58	0,04669	0,04232
59	0,04788	0,04325
60	0,04914	0,04423
61	0,05048	0,04528
62	0,05191	0,04639
63	0,05342	0,04757
64	0,05503	0,04883
65	0,05674	0,05017
66	0,05857	0,05159
67	0,06051	0,05312
68	0,06258	0,05475
69	0,06480	0,05650
70	0,06717	0,05838

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER 10 ANNI

Tasso tecnico = 2.00%

Rata di rendita per 1 euro di montante maturato

Rateazione trimestrale		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03934	0,03655
51	0,04009	0,03715
52	0,04088	0,03778
53	0,04170	0,03845
54	0,04258	0,03914
55	0,04349	0,03988
56	0,04446	0,04065
57	0,04549	0,04147
58	0,04657	0,04233
59	0,04771	0,04324
60	0,04891	0,04421
61	0,05019	0,04523
62	0,05153	0,04631
63	0,05294	0,04746
64	0,05443	0,04867
65	0,05600	0,04996
66	0,05765	0,05133
67	0,05939	0,05278
68	0,06122	0,05433
69	0,06315	0,05597
70	0,06516	0,05772

Rateazione mensile		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03922	0,03644
51	0,03996	0,03704
52	0,04074	0,03766
53	0,04156	0,03832
54	0,04243	0,03902
55	0,04334	0,03974
56	0,04430	0,04051
57	0,04532	0,04132
58	0,04639	0,04218
59	0,04753	0,04309
60	0,04872	0,04405
61	0,04999	0,04506
62	0,05132	0,04614
63	0,05272	0,04728
64	0,05420	0,04848
65	0,05576	0,04976
66	0,05740	0,05112
67	0,05913	0,05256
68	0,06095	0,05409
69	0,06286	0,05573
70	0,06485	0,05746

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DA CAPITALE IN RENDITA VITALIZIA CERTA PER 15 ANNI

Tasso tecnico = 2.00%

Rata di rendita per 1 euro di montante maturato

Rateazione trimestrale		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03916	0,03645
51	0,03988	0,03704
52	0,04063	0,03765
53	0,04142	0,03830
54	0,04224	0,03898
55	0,04311	0,03969
56	0,04401	0,04043
57	0,04496	0,04122
58	0,04594	0,04205
59	0,04698	0,04291
60	0,04805	0,04383
61	0,04918	0,04479
62	0,05035	0,04580
63	0,05156	0,04687
64	0,05281	0,04798
65	0,05410	0,04915
66	0,05542	0,05038
67	0,05677	0,05165
68	0,05815	0,05299
69	0,05953	0,05437
70	0,06093	0,05580

Rateazione mensile		
Età	Sesso	
	maschile	femminile
50	0,03904	0,03634
51	0,03975	0,03692
52	0,04050	0,03754
53	0,04128	0,03818
54	0,04210	0,03885
55	0,04296	0,03956
56	0,04386	0,04030
57	0,04480	0,04108
58	0,04578	0,04190
59	0,04681	0,04277
60	0,04788	0,04368
61	0,04900	0,04463
62	0,05016	0,04564
63	0,05136	0,04669
64	0,05261	0,04780
65	0,05389	0,04897
66	0,05521	0,05018
67	0,05656	0,05145
68	0,05792	0,05278
69	0,05931	0,05415
70	0,06070	0,05558

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

Il corretto utilizzo dei coefficienti sopraindicati dipende dall'anno di nascita dell'assicurato e dal sesso. In particolare, l'età dell'assicurato è relativa all'età effettiva dell'assicurato più prossima alla decorrenza della rendita, modificata per il ringiovanimento/invecchiamento dipendente dall'anno di nascita così come definito nella tabella seguente.

Tabella del ringiovanimento in funzione della generazione di appartenenza			
Maschi		Femmine	
Generazione	Correzione	Generazione	Correzione
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre 1972	-2

ESEMPIO

Sesso assicurato: maschile	Anno di decorrenza della rendita: 2007
Età assicurato alla decorrenza della rendita: 65	Anno di nascita: 1942
Anni da aggiungere/togliere: +1	Rateazione rendita prescelta: mensile
Coefficiente di conversione da applicare: maschio mensile di età 65+1 = 66 , cioè 0,05891	

Sesso assicurato: femminile	Anno di decorrenza della rendita: 2030
Età assicurato alla decorrenza della rendita: 60	Anno di nascita: 1970
Anni da aggiungere/togliere: -1	Rateazione rendita prescelta: trimestrale
Coefficiente di conversione da applicare: femmina trimestrale di età 60-1 = 59 , cioè 0,04345	

ALLEGATO N.4a

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE CASO DI PREMORIENZA

(Art.15, comma 1, lettera a) del Regolamento)

Il presente documento disciplina la prestazione accessoria indicata all'art.15, comma 1, lettera a) del Regolamento, da erogarsi agli aderenti che siano stati inseriti in assicurazione.

Art.1. - Prestazione assicurata

1. La prestazione, ad eccezione delle esclusioni specificamente previste al successivo art. 2, è assicurata in caso di morte dell'aderente/assicurato da qualunque causa determinata, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione.
2. La prestazione assicurata, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, consiste nel pagamento di un capitale decrescente annualmente, di importo iniziale pari a quanto indicato nel modulo di adesione dall'aderente/assicurato entro i limiti riportati nella tabella seguente. Il valore iniziale assicurato diminuisce annualmente di un importo costante, calcolato come rapporto tra il capitale iniziale e la durata della prestazione accessoria, espressa in anni interi arrotondati per eccesso. Il decremento è calcolato ad ogni anniversario della data di decorrenza delle prestazioni accessorie e viene applicato dalla data di contribuzione periodica coincidente o successiva.

La prestazione è liquidabile in un'unica soluzione.

Età alla data di attivazione della copertura	Capitale iniziale	
	Limite minimo	Limite massimo
18 - 39	10.000 euro	100.000 euro
40 - 49	10.000 euro	75.000 euro
50 - 59	10.000 euro	50.000 euro

Art.2. - Esclusioni e limitazioni

1. E' escluso dalla copertura assicurativa il decesso derivante da:
 - a) dolo dell'aderente/assicurato o del beneficiario;
 - b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi;
 - c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, tumulti popolari o sommosse;
 - d) utilizzo di armi atomiche, biologiche o chimiche, trasformazione o assestamento energetico dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche;
 - e) abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
 - f) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia correlata;
 - g) incidente di volo, se l'aderente/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - h) pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia;

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

- i) partecipazione a corse o gare (e relative prove e allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.
2. E' inoltre escluso dalla copertura assicurativa il decesso derivante da malattie e condizioni patologiche preesistenti, non dichiarate all'atto della richiesta di inserimento in garanzia.

Art.3. - Operatività della garanzia e premio di assicurazione

1. L'aderente che abbia un'età compresa fra 18 e 59 anni può, contestualmente all'adesione o in qualunque momento successivo, richiedere l'attivazione della presente assicurazione accessoria, compilando la specifica sezione del modulo di adesione; l'opzione esercitata resterà valida fino a sua diversa comunicazione scritta.
2. La decorrenza della prestazione accessoria deve intendersi:
 - a) per le adesioni in forma individuale, dalle ore 24,00 del giorno di ricorrenza del primo contributo periodico coincidente o successivo alla richiesta di attivazione;
 - b) per le adesioni su base contrattuale collettiva, dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di valorizzazione del contributo periodico successivo alla richiesta di attivazione.

Per l'attivazione della garanzia, la Compagnia richiede all'aderente la sottoscrizione della "dichiarazione di buono stato di salute", contenuta nel modulo di adesione; qualora l'aderente non possa sottoscrivere tale dichiarazione a seguito di malattie o condizioni patologiche in atto o preesistenti, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari e, successivamente, di accettare o rifiutare il rischio.

Le spese sostenute per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell'aderente. L'eventuale accettazione della Compagnia sarà espressa per iscritto e, in questo caso, la copertura assicurativa decorrerà:

- a) per le adesioni in forma individuale, dalle ore 24,00 del giorno di ricorrenza del primo contributo periodico coincidente o successivo all'accettazione stessa;
- b) per le adesioni su base contrattuale collettiva, dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di valorizzazione del contributo periodico successivo all'accettazione stessa.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è subordinata al versamento del relativo premio.

La durata delle prestazioni accessorie è pari al periodo che intercorre tra la decorrenza ed il limite massimo di età, fissato al 65° anno di età per gli aderenti di sesso maschile ed al 60° anno di età per gli aderenti di sesso femminile. Ciascun premio è determinato moltiplicando il capitale da assicurare per il tasso di premio previsto nel successivo Art.6, in base al sesso ed all'età raggiunta dall'aderente/assicurato ed in funzione del periodo di copertura. L'età raggiunta viene determinata ad ogni anniversario della data di decorrenza delle prestazioni accessorie, ed è espressa in anni interi arrotondati per eccesso al superamento dei 6 mesi e per difetto in caso contrario.

Il periodo di copertura assicurativa è coincidente con la periodicità di pagamento, annuale o subannuale, come definita per il versamento dei contributi nel modulo di adesione. Da ciascun contributo annuale, semestrale, trimestrale o mensile verrà trattenuto il premio per la relativa copertura della durata di 1 anno, 6 mesi, 3 mesi o 1 mese, stante il limite massimo del compimento del 65° anno di età per aderenti/assicurati di sesso maschile e del 60° anno di età per aderenti/assicurati di sesso femminile.

3. La garanzia si estingue al termine del periodo di copertura assicurativa in caso di:
 - a) esplicita richiesta scritta dell'aderente/assicurato;
 - b) trasferimento e riscatto della posizione individuale;

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

- c) mancato versamento dei contributi secondo la periodicità di pagamento indicata nel modulo di adesione; in questo caso la garanzia è comunque operante sino a tutto il mese successivo a quello previsto per la contribuzione, purché quest'ultima venga recuperata entro lo stesso termine.

Art.4. - Denuncia del sinistro

1. Verificatosi il decesso dell'aderente/assicurato, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Compagnia i documenti necessari a:
 - verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
 - individuare con esattezza i beneficiari della prestazione, ai sensi dell'Art.13 comma 4 del Regolamento.

Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:

- a) certificato anagrafico di morte dell'aderente/assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- b) eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso o eventuale referto autoptico, cartelle cliniche);
- c) verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- d) atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
 - i. se l'aderente/assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell'atto, sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - ii. chi siano gli eredi legittimi dell'aderente/assicurato;
- e) dati anagrafici e fiscali dei beneficiari;
- f) nel caso di beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Art.5. - Pagamento della prestazione

1. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

Art.6. - Tassi di premio

Tassi di premio per assicurare 1 euro di capitale per il periodo di 1 anno

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
18	0,00090	0,00035	42	0,00158	0,00108
19	0,00090	0,00036	43	0,00176	0,00118
20	0,00090	0,00036	44	0,00189	0,00129
21	0,00090	0,00036	45	0,00190	0,00142
22	0,00090	0,00036	46	0,00211	0,00159
23	0,00090	0,00037	47	0,00248	0,00177
24	0,00090	0,00039	48	0,00277	0,00193
25	0,00090	0,00044	49	0,00294	0,00208
26	0,00090	0,00047	50	0,00320	0,00221
27	0,00090	0,00050	51	0,00343	0,00239
28	0,00090	0,00052	52	0,00392	0,00262
29	0,00090	0,00055	53	0,00454	0,0029
30	0,00090	0,00058	54	0,00522	0,00316
31	0,00093	0,00059	55	0,00580	0,00344
32	0,00101	0,00061	56	0,00667	0,00377
33	0,00103	0,00063	57	0,00759	0,00416
34	0,00103	0,00064	58	0,00885	0,00459
35	0,00103	0,00067	59	0,00971	0,00503
36	0,00103	0,00071	60	0,01099	0,00548
37	0,00103	0,00076	61	0,01140	=
38	0,00115	0,00081	62	0,01306	=
39	0,00120	0,00087	63	0,01466	=
40	0,00122	0,00091	64	0,01701	=
41	0,00141	0,00099	65	0,01985	=

ALLEGATO N.4b

CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE ACCESSORIE CASO DI PREMORIENZA O INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

(Art.15, comma 1, lettera b) del Regolamento)

Il presente documento disciplina le prestazioni accessorie indicate all'art.15, comma 1, lettera b) del Regolamento, da erogarsi agli aderenti che siano stati inseriti in assicurazione.

Art.1. - Prestazione assicurata

1. La prestazione, ad eccezione delle esclusioni specificamente previste al successivo art. 2, è assicurata in caso di:
 - a) morte dell'aderente/assicurato da qualunque causa determinata, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione;
 - b) invalidità totale e permanente dell'aderente/assicurato che, per sopravvenuta malattia organica o lesione fisica indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, presenti un'invalidità di grado superiore al 66% e sia riconosciuto definitivamente incapace di effettuare qualsiasi attività lavorativa proficua, indipendentemente dalla professione.La percentuale di invalidità è determinata utilizzando i criteri stabiliti nella tabella allegata al DPR n.1124 del 30/06/1965 (Tabella INAIL).
2. La prestazione assicurata, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, consiste nel pagamento di un capitale decrescente annualmente, di importo iniziale pari a quanto indicato nel modulo di adesione dall'aderente/assicurato entro i limiti riportati nella tabella seguente. Il valore iniziale assicurato diminuisce annualmente di un importo costante, calcolato come rapporto tra il capitale iniziale e la durata della prestazione accessoria, espressa in anni interi arrotondati per eccesso. Il decremento è calcolato ad ogni anniversario della data di decorrenza delle prestazioni accessorie e viene applicato dalla data di contribuzione periodica coincidente o successiva.

La prestazione è liquidabile in un'unica soluzione.

Età alla data di attivazione della copertura	Capitale iniziale	
	Limite minimo	Limite massimo
18 - 39	10.000 euro	100.000 euro
40 - 49	10.000 euro	75.000 euro
50 - 59	10.000 euro	50.000 euro

Art.2. - Esclusioni e limitazioni

1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa il decesso o l'invalidità totale e permanente derivanti da:
 - a) dolo dell'aderente/assicurato o del beneficiario;
 - b) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a delitti dolosi;
 - c) partecipazione attiva dell'aderente/assicurato a fatti di guerra, ostilità od operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerre civili, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, tumulti popolari o sommosse;
 - d) utilizzo di armi atomiche, biologiche o chimiche, trasformazione o assestamento energetico dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazione di particelle atomiche;
 - e) abuso di alcolici o psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

- f) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie correlate;
 - g) incidente di volo, se l'aderente/assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - h) pratica di sport aerei, paracadutismo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, guidoslitta, immersioni con autorespiratore, speleologia;
 - i) partecipazione a corse o gare (e relative prove e allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura.
2. E' inoltre escluso dalla copertura assicurativa il decesso o l'invalidità totale e permanente derivanti da malattie e condizioni patologiche preesistenti, non dichiarate all'atto della richiesta di inserimento in garanzia.
3. E' inoltre escluso dalla copertura assicurativa l'invalidità totale e permanente derivante da patologie psichiatriche, sindromi nevrotiche e caratteriali.

Art.3. - Operatività della garanzia e premio di assicurazione

1. L'aderente che abbia un'età compresa fra 18 e 59 anni può, contestualmente all'adesione o in qualunque momento successivo, richiedere l'attivazione della presente assicurazione accessoria, compilando la specifica sezione del modulo di adesione; l'opzione esercitata resterà valida fino a sua diversa comunicazione scritta.
2. La decorrenza della prestazione accessoria deve intendersi:
- a) per le adesioni in forma individuale, dalle ore 24,00 del giorno di ricorrenza del primo contributo periodico coincidente o successivo alla richiesta di attivazione;
 - b) per le adesioni su base contrattuale collettiva, dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di valorizzazione del contributo periodico successivo alla richiesta di attivazione.
- Per l'attivazione della garanzia, la Compagnia richiede all'aderente la sottoscrizione della "dichiarazione di buono stato di salute", contenuta nel modulo di adesione; qualora l'aderente non possa sottoscrivere tale dichiarazione a seguito di malattie o condizioni patologiche in atto o preesistenti, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari e, successivamente, di accettare o rifiutare il rischio.
- Le spese sostenute per gli eventuali accertamenti sanitari sono a carico dell'aderente. L'eventuale accettazione della Compagnia sarà espressa per iscritto e, in questo caso, la copertura assicurativa decorrerà:
- a) per le adesioni in forma individuale, dalle ore 24,00 del giorno di ricorrenza del primo contributo periodico coincidente o successivo all'accettazione stessa;
 - b) per le adesioni su base contrattuale collettiva, dalle ore 24,00 del primo giorno del mese di valorizzazione del contributo periodico successivo all'accettazione stessa.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è subordinata al versamento del relativo premio.

La durata delle prestazioni accessorie è pari al periodo che intercorre tra la decorrenza ed il limite massimo di età, pari al 65° anno di età per gli aderenti di sesso maschile e del 60° anno di età per gli aderenti di sesso femminile. Ciascun premio è determinato moltiplicando il capitale da assicurare per il tasso di premio previsto nel successivo Art.8, in base al sesso ed all'età raggiunta dall'aderente/assicurato ed in funzione del periodo di copertura. L'età raggiunta viene determinata ad ogni anniversario della data di decorrenza delle prestazioni accessorie, ed è espressa in anni interi arrotondati per eccesso al superamento dei 6 mesi e per difetto in caso contrario.

Il periodo di copertura assicurativa è coincidente con la periodicità di pagamento, annuale o subannuale, come definita per il versamento dei contributi nel modulo di adesione. Da ciascun contributo annuale, semestrale, trimestrale o mensile verrà trattenuto il premio per la relativa copertura della durata di 1 anno, 6 mesi, 3 mesi o 1 mese, stante il limite massimo del compimento del 65° anno di età per aderenti/assicurati di sesso maschile e del 60° anno di età per aderenti/assicurati di sesso femminile.

3. La garanzia si estingue al termine del periodo di copertura per il quale sia stato versato il premio in caso di:
 - a) esplicita richiesta scritta dell'aderente/assicurato;
 - b) trasferimento e riscatto della posizione individuale;
 - c) mancato versamento dei contributi secondo la periodicità di pagamento indicata nel modulo di adesione; in questo caso la garanzia è comunque operante sino a tutto il mese successivo a quello previsto per la contribuzione, purché quest'ultima venga recuperata entro lo stesso termine.

Art.4. - Denuncia del sinistro caso morte

1. Verificatosi il decesso dell'aderente/assicurato, prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Compagnia i documenti necessari a:
 - verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento;
 - individuare con esattezza i beneficiari della prestazione, ai sensi dell'Art.13 comma 4 del Regolamento.

Vengono di seguito elencati i documenti richiesti:

- a) certificato anagrafico di morte dell'aderente/assicurato nel quale sia anche indicata la data di nascita;
- b) eventuale documentazione sanitaria (relazione del medico curante attestante la causa del decesso o eventuale referto autoptico, cartelle cliniche);
- c) verbale delle autorità competenti in caso di morte violenta od accidentale;
- d) atto di notorietà redatto in Tribunale o dal Notaio, dal quale risulti:
 - i. se l'aderente/assicurato abbia lasciato o no testamento e, in caso affermativo, che il testamento, i cui estremi sono indicati nell'atto, sia l'unico o l'ultimo e non sia stato impugnato. Nel caso in cui vi sia testamento, copia autentica del relativo verbale di pubblicazione;
 - ii. chi siano gli eredi legittimi dell'aderente/assicurato;
- e) dati anagrafici e fiscali dei beneficiari;
- f) nel caso di beneficiari minori o incapaci, decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione.

Art.5. - Denuncia ed accertamento del sinistro invalidità totale e permanente

1. L'aderente/assicurato deve presentare denuncia di invalidità alla Compagnia a mezzo lettera raccomandata, corredata della documentazione attestante le cause ed il decorso della malattia o della lesione che ha prodotto l'invalidità.

Dalla data del timbro postale della lettera raccomandata, il pagamento del premio è sospeso; la Compagnia si impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate per il caso di morte o invalidità permanente causata da altro evento fino al momento della liquidazione delle prestazioni. Se l'invalidità è riconosciuta dalla Compagnia o dal Collegio Arbitrale l'obbligo al pagamento del suddetto premio cessa definitivamente; se l'invalidità non viene invece riconosciuta, l'aderente/assicurato è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia dell'invalidità.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

2. La Compagnia s'impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data del timbro postale della lettera raccomandata prevista per la denuncia dell'invalidità.
3. Nel caso di avvio della procedura di accertamento dell'invalidità, l'aderente/assicurato, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione per il caso di invalidità, è tenuto:
 - a) a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla Compagnia per gli accertamenti dello stato di invalidità;
 - b) a fornire alla Compagnia tutte le prove che fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia e della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità. La Compagnia si riserva pertanto il pieno e incondizionato diritto di richiedere ulteriori accertamenti sanitari effettuati da medici di sua fiducia per la valutazione dell'effettiva esistenza dello stato di invalidità.
4. In caso di decesso dell'aderente/assicurato la procedura di accertamento/pagamento dell'invalidità si interrompe e si procede alla liquidazione delle prestazioni contrattuali per il caso di morte, come regolate dal contratto.
5. Eseguito il pagamento del capitale assicurato a favore dell'aderente/assicurato a seguito del riconoscimento dell'invalidità totale e permanente, la garanzia si estingue e nulla è più dovuto in caso di morte dell'aderente/assicurato stesso.

Art.6. - Mancato riconoscimento dell'invalidità – Collegio arbitrale

1. Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla Compagnia, l'aderente/assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di reiezione, di promuovere, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della Compagnia, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dalla Compagnia, l'altro dall'aderente/assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti.

Art.7. - Pagamento delle prestazioni

1. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine – ed a partire dal medesimo – sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Fondo Pensione Aperto Teseo - Regolamento

Art.8. - Tassi di premio

Tassi di premio per assicurare 1 euro di capitale per il periodo di 1 anno

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
18	0,00108	0,00047	42	0,00215	0,00185
19	0,00108	0,00049	43	0,00257	0,00222
20	0,00108	0,00049	44	0,00296	0,00267
21	0,00108	0,00049	45	0,00329	0,00318
22	0,00108	0,00049	46	0,00383	0,00379
23	0,00108	0,00052	47	0,00467	0,00451
24	0,00108	0,00055	48	0,00539	0,00523
25	0,00108	0,00061	49	0,00608	0,00602
26	0,00108	0,00066	50	0,00686	0,00679
27	0,00108	0,00071	51	0,00775	0,00781
28	0,00108	0,00075	52	0,00906	0,00898
29	0,00108	0,00081	53	0,01065	0,01042
30	0,00108	0,00085	54	0,01241	0,01194
31	0,00108	0,00088	55	0,01394	0,01343
32	0,00125	0,00091	56	0,01578	0,01489
33	0,00125	0,00094	57	0,01763	0,01637
34	0,00125	0,00096	58	0,01986	0,01780
35	0,00125	0,00100	59	0,02157	0,01929
36	0,00125	0,00106	60	0,02353	0,02055
37	0,00127	0,00114	61	0,02417	=
38	0,00143	0,00121	62	0,02654	=
39	0,00148	0,00129	63	0,02869	=
40	0,00152	0,00136	64	0,03186	=
41	0,00180	0,00154	65	0,03494	=